



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	PECCHIOLO	PAOLO	Presidente
☐	GERARDI	PASQUALE	Relatore
☐	NICOLI	MICHELE	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2132/13
depositato il 15/11/2013

- avverso la sentenza n. 128/6/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PISA
contro: S.E.P.I. SOCIETA' ENTRATE PISA

proposto dai ricorrenti:

SAMER SRL
VIA DEPRETIS 8 56121 PISA PI

difeso da:

AVV. GIORGIO BENEDETTI
C/O AVV. MARIO BILA'
VIALE LAVAGNINI 45 50100 FIRENZE FI

difeso da:

BENEDETTI AVV. GIORGIO
L.NO GALILEI 14 56100 PISA PI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 221 PUBBLICITA' 2009

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 2132/13

UDIENZA DEL

23/09/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

1769

PRONUNCIATA IL:

23.09.15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19.10.15

Il Segretario

Collaboratore Tributario
(Paolo Galardi)

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con sentenza n. 128/06/13 del 02.04.2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa -sez. 6-, in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla "Samer srl" avverso l'avviso di accertamento notificato dalla SEPI per imposta di pubblicità 2009, dichiarava non dovuta la sanzione applicata e confermava nel resto l'atto impositivo.

In ordine alle diverse eccezioni sollevate dalla società ricorrente, in diritto, circa 1) il difetto di giurisdizione, 2) il difetto di legittimazione attiva, 3) il difetto di legittimazione passiva, 4) la decadenza della richiesta del tributo, 5) l'esenzione dell'imposta sulla pubblicità, 6) i vizi formali relativi all'avviso di accertamento dell'imposta e, nel merito, perché 7) i cartelli/frecce erano privi del contenuto propagandistico (violazione dell'art. 5 del D. Lgs. 507/1993 in relazione all'art. 39 del C.d.S) e per 8) violazione dello statuto del contribuente (a -insufficiente motivazione, b -il contribuente si è affidato in buona fede alle indicazioni della P.A. art. 10), il Collegio svolgeva puntualmente le proprie osservazioni.

In particolare, con riferimento al settimo motivo di doglianza, sul quale si fonda l'appello della società contribuente, la CTP richiama il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale sono da considerarsi mezzi pubblicitari, e quindi assoggettati al tributo, le targhe e i cartelli che rechino messaggi pubblicitari tali da sollecitare la domanda di beni e servizi; il presupposto di imponibilità di cui all'art. 5 del D. Lgs. 507/93 deve pertanto essere ricercato nella astratta possibilità che il messaggio, in rapporto alla ubicazione del mezzo, possa avere un numero indeterminato di destinatari, che sono tali per il solo fatto che vengono a trovarsi in quel luogo; pertanto, indipendentemente dalle finalità perseguite, il mezzo di comunicazione in grado di far conoscere ad una massa indeterminata di possibili utenti il nome e l'attività dell'azienda, è soggetto all'imposta di pubblicità (Cass. 16.07.2010, n. 17622). Rileva quindi che tali requisiti sono evidenti nei cartelli stradali oggetto dell'accertamento, in quanto riportano la denominazione nominativa del ricorrente e pertanto non sono annoverabili tra i segnali elencati nell'art. 39 del Codice della Strada e comunque li assoggetta al pagamento del tributo.

L'appellante solleva nel proprio ricorso l'errore commesso dal primo giudice nel non aver ravvisato nell'atto impositivo la sua nullità in quanto emesso in violazione dell'art. 5 del D. Lgs. 507/1993 in relazione all'art. 39 del Cod. della Strada ed agli artt. 124, 131 e 134 del relativo regolamento di attuazione.

Dopo aver fatto presente di aver posto al M.E.F. specifico quesito sulla questione tramite la Federalberghi di Pisa, restando in attesa di risposta, ed aver tracciato il divenire dei fatti inerenti la vicenda risalenti, all'introduzione del Nuovo Codice della Strada nel 1994 ed al piano di riordino della segnaletica stradale predisposto dal Comune di Pisa in attuazione delle disposizioni sopra citate, sottolinea che i cartelli in discussione, consistenti in frecce direzionali dei diversi alberghi tutti della stessa dimensioni e posti verticalmente l'uno di seguito all'altro sullo stesso sostegno, furono installati quali segnali di territorio turistici d'intesa e previa autorizzazione del Comune, senza alcun intento propagandistico, ma solo come segnali stradali previsti dalle disposizioni in materia di circolazione stradale.

La fattispecie contemplata dalla sentenza della Suprema Corte richiamata nella sentenza impugnata (n. 17622/2010) è del tutto diversa ed attiene ad un caso specifico di cartellonistica, posto ai bordi della rete viaria comunale, recante il nome della impresa attrice con l'illustrazione del percorso per raggiungere gli



stabilimenti di produzione. Illustra in proposito le diverse risoluzioni ministeriali susseguitesesi nel tempo e delle sentenze della Corte di Cassazione.

Sono quindi pervenute le controdeduzioni della SEPI spa la quale ribadisce, secondo quanto affermato dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 17622/2010, che l'esistenza di un'utilità per la circolazione stradale, derivante da cartelli stradali installati, non fa, di per sé, escludere l'«<idoneità pubblicitaria>> degli stessi; <<conseguenziale è il loro assoggettamento all'imposta, per il quale, come detto, non è necessario che ricorra la finalità esclusiva di pubblicità o una volontà propagandistica>>».

La Fattispecie esaminata dalla Corte atteneva a segnali verticali di indicazione, installati lungo la rete viaria comunale, recanti la dicitura della ditta seguita dall'illustrazione del percorso per raggiungerla, ribadendo quanto già asserito in altra sentenza, la n. 4905/2005, secondo la quale segnalare l'esistenza di una attività produttiva e dare indicazione sul percorso più semplice per raggiungerla è sempre e comunque una attività commerciale. Richiama quindi ulteriori sentenze sempre della Corte succedutesi nel tempo per indicazioni attinenti alla localizzazione di attività industriali ed artigianali.

MOTIVI DELLA SENTENZA

La Commissione ritiene che la sentenza impugnata debba essere confermata secondo gli orientamenti della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia, la quale afferma, oltre che con le sentenze citate dalla SEPI spa nelle proprie controdeduzioni, molto più esplicitamente anche nella più recente ordinanza n. 8616 dell'11.04.2014, prodotta sempre dalla società di gestione, che «la giurisprudenza elaborata da questa Corte in materia di imposta comunale sulla pubblicità ha reiteratamente affermato (sentt. nn. 17852/04 e 23383/2009) che anche i segnali di indicazione elencati all'art. 39, lett. e), del nuovo codice della strada – i quali includono i segnali turistici e di territorio (aventi, ai sensi dell'art. 134 reg. nuovo C.d.S., la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazioni di località, itinerari, servizi ed impianti).....ove racchiudano il riferimento nominativo a una determinata ditta, svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile ai sensi del D. Lgs n. 507 del 1993, art. 5»; afferma inoltre «che la individuazione dell'oggetto dell'imposta nelle forme di comunicazione visivenon può restringersi alla sola cartellonistica pubblicitaria, cosicché la funzione (anche) pubblicitaria dei cartelli di avvio ad aziende o stabilimenti deriva dalla loro natura di segni distintivi del luogo di esercizio delle attività dell'impresa segnalata.Tali cartelli, comunque, rivolgendosi ad una massa indeterminata di possibili acquirenti e utenti svolgono, per la loro natura, una funzione pubblicitaria, la quale non deve necessariamente accompagnarsi a una vera e propria operazione propagandistico-reclamistica».

Come più chiaramente sottolinea la Suprema Corte i cartelli in discussione sono soggetti alla autorizzazione comunale ma non sono obbligatori. Nella fattispecie rientra quindi nella discrezionalità degli operatori valutare l'opportunità di collaborare con la pubblica amministrazione al fine di agevolare la circolazione stradale di chi è diretto verso la struttura alberghiera prescelta, ferma restando la compatibilità con la funzione pubblicitaria che i cartelli svolgono là dove vengano apposti.

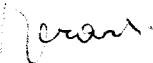
Nessuna esenzione risulta peraltro disposta per i cartelli in discussione, non rientrando tra le ipotesi tassativamente elencate nell'art. 17 del decreto istitutivo dell'imposta sulla pubblicità.

La Commissione, in relazione alle incertezze interpretative correlate alla funzione anche di servizio svolta dalla segnaletica stradale in argomento e constatato che anche il Comune, per le stesse incertezze, si è risolto a richiedere il pagamento del tributo solo dopo un lungo periodo di omessa applicazione, dispone per la compensazione delle spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione conferma la sentenza di 1° grado. Spese compensate.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

